

Regolamento del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura

Approvato dal Collegio dei Docenti il 24 febbraio 2025.

Sommario

Premessa	2
Art. 1 – Definizioni	2
Art. 2 – Istituzione, finalità e articolazione del corso di Dottorato	2
Art. 3 – Organi del Dottorato di Ricerca	3
Art. 4 – Collegio dei Docenti	3
Art. 5 – Riunioni del Collegio	3
Art. 6 – Coordinatore del Dottorato di Ricerca	4
Art. 7 – Elezioni del Coordinatore del Dottorato di Ricerca	5
Art. 8 – Assicurazione della Qualità e Responsabile dell'Assicurazione della Qualità	5
Art. 9 – Tutore	5
Art. 10 – Attività di formazione dei Dottorandi	5
Art. 11 – Insegnamenti erogati dal Dottorato	6
Art. 12 – Criteri per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento del Dottorato	7
Art. 13 – Requisiti di ammissione	7
Art. 14 – Modalità di selezione	7
Art. 15 – Ammissione agli anni successivi e all'esame finale	7
Art. 16 – Diritti e doveri dei Dottorandi	8
Art. 17 – Commissione d'esame per il conseguimento del titolo	8
Art 19 – Norma di rinvio	0



Premessa

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione interna e il funzionamento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura, oltre che le attività di formazione, l'ammissione al corso e i diritti e doveri dei Dottorandi. Per quanto non specificato nel seguito si rinvia al vigente Regolamento di Ateneo e al Regolamento della Scuola di Dottorato in Ingegneria e Architettura.

Art. 1 - Definizioni

Nel seguito si intende:

- per Dottorato: il Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura dell'Università degli Studi di Parma;
- per Regolamento di Ateneo: il Regolamento dei Corsi per il conseguimento del Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 417/2022 del 11/03/2022e successive modificazioni;
- per Rettore: il Rettore dell'Università degli Studi di Parma;
- per SDIA: la Scuola di Dottorato di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Parma.

Art. 2 – Istituzione, finalità e articolazione del corso di Dottorato

Il corso di Dottorato è istituito all'interno della SDIA con Decreto Rettorale. Ha durata specificata dal Decreto di istituzione e comunque non inferiore a tre anni.

Il Corso ha l'obiettivo di fornire:

- (i) una solida conoscenza delle principali problematiche dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura, sviluppando capacità di analisi in diversi campi disciplinari attraverso il completamento della preparazione di base e l'apprendimento di aggiornate metodologie di Ricerca;
- (ii) conoscenze teoriche e competenze specialistiche in vari settori disciplinari dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura orientate al progetto e alla gestione degli interventi di antropizzazione del territorio e di edificazione della città nel rispetto della sostenibilità ambientale, tenendo come elemento unificatore l'approfondimento degli aspetti sociali, culturali e normativi che condizionano gli interventi nell'architettura e nel patrimonio costruito.

Il corso fornisce una base interdisciplinare comune e si articola nelle seguenti aree tematiche:

- Ingegneria delle Infrastrutture e del Territorio
- Ingegneria Strutturale e Geotecnica
- Architettura e Città

Ingegneria delle Infrastrutture e del Territorio ha come obiettivi:

- 1. la formazione di esperti nell'area delle infrastrutture di trasporto;
- 2. lo sviluppo di competenze specialistiche nell'ambito del rilievo, della gestione e dell'analisi dei dati territoriali, del controllo e monitoraggio di spostamenti e deformazioni a tutte le scale;
- 3. L'approfondimento di argomenti relativi alla meccanica dei fluidi, all'idraulica marittima, alle infrastrutture idrauliche, alla protezione idraulica del territorio e alle acque superficiali e sotterranee;
- 4. lo sviluppo di competenze su gestione e trattamenti di acque e rifiuti, monitoraggio e mitigazione dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici e studio dei loro impatti su risorse idriche e infrastrutture.

Ingegneria Strutturale e Geotecnica ha come obiettivi:

- 1. lo sviluppo di competenze specifiche nella meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture che consentano di affrontare problemi complessi nell'ambito dell'ingegneria, dell'architettura e di altre scienze applicate;
- 2. l'approfondimento di teorie e tecniche avanzate rivolte sia alla concezione strutturale ed al progetto di nuove costruzioni, sia alla verifica ed alla riabilitazione strutturale di quelle esistenti;
- 3. la formazione di competenze specialistiche nell'ambito della caratterizzazione del comportamento meccanico dei terreni e delle rocce; l'approfondimento di argomenti relativi alla stabilità dei pendii (naturali ed artificiali) ed agli scavi in sotterraneo;
- 4. progettazione delle strutture di fondazione e delle opere che prevedono interazione con terreni e rocce. *Architettura e Città* ha come obiettivi l'approfondimento:
 - 1. degli aspetti teorici, formali, distributivi e funzionali dell'architettura, nonché l'analisi e la critica dell'architettura e dell'ambiente urbano contemporaneo;
 - 2. delle problematiche e delle tecniche per il rilievo e la rappresentazione grafica e video dell'architettura, sia a livello dell'edificio che dell'agglomerato urbano;



- 3. delle tematiche connesse alla realizzazione, alla rigenerazione e alla gestione degli insediamenti urbani e alle loro relazioni con le infrastrutture del territorio e il paesaggio;
- 4. delle tematiche storiche, artistiche, tecniche ed estetiche dell'Architettura del passato, sia indirizzate alla conoscenza critica che alla valorizzazione culturale nel tempo presente;
- 5. degli strumenti concettuali e operativi per la conoscenza del costruito storico e per la definizione delle metodologie di intervento finalizzate alla sua conservazione e al restauro;
- 6. di teorie, metodi, tecniche e strumenti del progetto di artefatti, materiali e virtuali, con riferimento ai loro caratteri morfologici nelle loro relazioni con bisogni e comportamenti d'uso degli utenti.

Art. 3 – Organi del Dottorato di Ricerca

Sono organi del Dottorato di Ricerca:

- il Collegio dei Docenti;
- il Coordinatore del Dottorato di Ricerca.

Art. 4 - Collegio dei Docenti

Al Collegio Docenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento di Ateneo in merito alla composizione e ai compiti.

Il Collegio dei Docenti:

- 1. definisce e organizza le attività formative del corso, anche in collaborazione con la SDIA;
- 2. propone la composizione delle commissioni di selezione per l'ammissione al corso di Dottorato di Ricerca e per gli esami finali al Rettore, che provvede alla nomina con proprio decreto;
- 3. attribuisce un Tutore ad ogni Dottorando;
- 4. verifica annualmente l'attività dei Dottorandi, adottando adeguate forme di monitoraggio; in particolare controlla:
 - il piano delle attività di formazione e ricerca di ogni Dottorando,
 - le relazioni annuali,
 - le tesi di Dottorato;
- 5. delibera in merito all'ammissione all'anno successivo;
- 6. autorizza l'attività di ricerca all'estero dei Dottorandi;
- 7. esprime parere in merito a proposte di stipula di convenzioni di co-tutela internazionale dei Dottorandi;
- 8. nomina per ogni candidato all'esame finale i valutatori esterni (almeno due);
- 9. svolge tutte le altre funzioni previste dal Regolamento di Ateneo.

I Docenti del Collegio sono tenuti ad adottare un comportamento conforme ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico dell'Università di Parma.

Art. 5 - Riunioni del Collegio

Il Collegio è convocato dal Coordinatore mediante comunicazione via posta elettronica almeno cinque giorni prima della seduta. L'ordine del giorno è di norma allegato alla convocazione. La sede ordinaria delle riunioni è il Dipartimento di Ingegneria e Architettura.

Le riunioni del Collegio sono valide con la presenza, anche per via telematica, della maggioranza assoluta dei componenti in prima convocazione, senza contare i rappresentanti dei Dottorandi, dedotti gli assenti giustificati; di un terzo dei componenti in seconda convocazione, senza contare i rappresentanti dei Dottorandi, dedotti gli assenti giustificati. Devono trascorrere almeno 24 h tra la prima e la seconda convocazione. È ammessa un'unica e-mail di convocazione con indicazione delle due date. I componenti del Collegio non possono delegare altri nella propria funzione.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Delle riunioni del Collegio è redatto verbale che viene reso disponibile in apposito archivio online (ad accesso riservato) entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'Assemblea e sottoposto all'approvazione del Collegio di norma nella riunione successiva.

La riunione si tiene ordinariamente in modalità mista, ovvero ammettendo che una parte dei componenti possa partecipare a distanza, collegata in video/audio-conferenza utilizzando una piattaforma web di Ateneo, secondo le modalità elencate di seguito.

1. Le tecnologie telematiche devono consentire al contempo:



- la percezione visiva e uditiva dei partecipanti;
- l'identificazione di ciascuno di essi;
- l'intervento, nonché l'espressione del voto, in tempo reale sugli argomenti affrontati nella discussione.
- 2. Gli strumenti di partecipazione a distanza devono assicurare:
 - la riservatezza della seduta;
 - il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
 - la visione degli atti della riunione e lo scambio di documenti mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file;
 - l'espressione del voto dell'intera Assemblea in un tempo congruo;
 - la sicurezza dei dati e delle informazioni.
- 3. Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, purché non sia pubblico né sia aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
- 4. Qualora siano vigenti norme che precludono riunioni in presenza, la riunione viene svolta in modalità esclusivamente telematica rispettando, ai fini della validità della seduta e delle delibere, le seguenti prescrizioni:
 - nell'avviso di convocazione, inviato per posta elettronica, deve essere specificato che la seduta si svolgerà esclusivamente tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione;
 - qualora all'inizio o durante lo svolgimento della riunione il collegamento di uno o più componenti risultasse impossibile o si interrompesse per problemi tecnici, in presenza del numero legale, la riunione potrà comunque svolgersi, considerando giustificata l'assenza del/i componente/i impossibilitato/i a mantenere il collegamento;
 - In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del collegamento in tempi brevi, il Presidente dichiara nulla la votazione.
- 5. Ogni partecipante alla seduta a distanza esprime il proprio voto in modo palese, o nominativamente anche via chat. Di tali modalità viene data comunicazione all'inizio della seduta.
- 6. Nel verbale della riunione a distanza devono essere indicati: il luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, da intendersi come sede della riunione, e i nominativi dei componenti presenti tramite modalità a distanza, oltre che le modalità di collegamento di ciascuno.
- 7. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si dovessero manifestare nel corso della seduta e delle eventuali votazioni.

Art. 6 – Coordinatore del Dottorato di Ricerca

- 1. Il Coordinatore del Dottorato di Ricerca svolge i compiti stabiliti all'art. 9 del Regolamento di Ateneo, al quale si fa rinvio.
- 2. Il Coordinatore riceve annualmente le relazioni sull'attività svolta da parte dei Dottorandi e convoca il Collegio dei docenti per la valutazione di tale attività.
- 3. Il Coordinatore cura la raccolta delle tesi dei candidati al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca e la loro trasmissione ai valutatori. Riceve, inoltre, i giudizi dei valutatori e li trasmette al Dottorando e all'ufficio preposto di Ateneo.
- 4. Il Coordinatore può designare, tra i componenti del Collegio Docenti, un Coordinatore Vicario, scelto tra i Professori di ruolo di prima o seconda fascia a tempo pieno, che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di assenza, impedimento temporaneo o cessazione. Il Coordinatore Vicario supporta il Coordinatore nell'attività di gestione del Dottorato e assume gli incarichi eventualmente attribuitigli dal Collegio.
- 5. In occasione delle assemblee del Collegio dei Docenti, il Coordinatore designa un Segretario che redige il verbale delle sedute e lo assiste negli adempimenti.
- 6. Il Coordinatore dura in carica tre anni a far data dal 1° novembre, con mandato rinnovabile una sola volta. La frazione superiore al 50% della durata del mandato conta per un mandato intero. Dopo due mandati consecutivi, devono trascorrere almeno tre anni solari prima della ricandidatura. Il Coordinatore deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, e deve inoltre soddisfare i requisiti scientifici previsti dalle Linee guida ministeriali per l'accreditamento dei corsi di Dottorato. In caso di dimissioni anticipate, il nuovo Coordinatore eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del precedente Coordinatore, considerando il suo mandato per intero se è una frazione superiore al 50% della durata naturale del mandato.



Art. 7 – Elezioni del Coordinatore del Dottorato di Ricerca

- 1. Le elezioni sono indette dal Decano del Collegio almeno 60 giorni prima della data di scadenza del mandato o entro i 15 giorni successivi alla cessazione del ruolo del Coordinatore per qualunque altro motivo.
- 2. Le elezioni dovranno tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dall'indizione.
- 3. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari del Collegio strutturati presso l'Università di Parma che abbiano comunicato la loro candidatura in tempo utile per la formalizzazione nel corso di un'assemblea del Collegio che dovrà tenersi almeno 10 giorni prima del voto.
- 4. Nel caso in cui non emerga la candidatura di un professore ordinario, la data delle elezioni è rinviata di almeno 10 giorni e l'elettorato passivo è allargato ai professori associati del Collegio strutturati presso l'Università di Parma che comunichino la loro candidatura, da formalizzarsi nel corso di una nuova assemblea.
- 5. L'elettorato attivo è costituito da tutti i membri del Collegio, inclusi i rappresentanti dei Dottorandi.
- 6. Il Decano, individuato tra i Docenti del Collegio strutturati presso l'Università di Parma, sentito il Collegio, nomina una Commissione elettorale composta da tre membri, di cui uno svolgerà le funzioni di Presidente e uno quelle di Segretario. Il voto è a scrutinio segreto con l'espressione di una sola preferenza su una scheda contenente una lista prestampata dei nomi dei candidati, con l'apposizione di una croce.
- 7. Il Coordinatore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei votanti in seconda convocazione, a maggioranza relativa dei votanti in terza convocazione.
- 8. Dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio, la Commissione redige il verbale e lo trasmette al Decano per la proclamazione, nonché all'Ufficio di Ateneo competente.

Art. 8 – Assicurazione della Qualità e Responsabile dell'Assicurazione della Qualità

Il Corso di Dottorato informa la propria attività in accordo coi principi e le indicazioni di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità.

A questo scopo, è istituita la figura del Responsabile dell'Assicurazione della Qualità (RAQ) con i seguenti compiti:

- 1. coadiuvare il Coordinatore nella pianificazione delle azioni di miglioramento da proporre al Collegio e controllarne l'attuazione;
- 2. monitorare il regolare svolgimento delle attività formative, di programmazione e amministrative inerenti al Dottorato;
- 3. verificare che il Syllabus degli insegnamenti erogati sia completo ed esaustivo in tutti i punti;
- 4. verificare l'erogazione degli insegnamenti nelle date previste coerentemente con la programmazione degli insegnamenti;
- 5. monitorare il sito web del Dottorato segnalando necessità di modifiche e/o integrazioni.
- Il RAQ è individuato dal Collegio dei Docenti tra i suoi membri. La designazione ha la durata di tre anni non rippovabili

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Collegio si riunisce per discutere le proposte del Coordinatore e del RAQ e deliberare in merito.

Art. 9 - Tutore

Dopo l'ammissione al Corso di Dottorato, il Collegio dei Docenti assegna ad ogni studente un Tutore, che fungerà da supervisore delle attività di ricerca.

Il Tutore ha la piena responsabilità della direzione scientifica della tesi del Dottorando e deve assicurare lo svolgimento regolare del lavoro di ricerca connesso alla tesi, garantendo al Dottorando l'assistenza necessaria al buon andamento dell'attività. Il Tutore deve rendersi disponibile per discutere i risultati e riprogrammare, in caso di necessità, il lavoro di ricerca a richiesta del Dottorando. Deve inoltre curare lo sviluppo delle capacità di comunicazione e di esposizione dei risultati scientifici ottenuti dal Dottorando.

In accordo tra loro, Dottorando e Tutore possono inoltrare al Collegio richiesta adeguatamente motivata di cambiamento del Tutore, in ogni caso entro la fine del primo anno di corso.

Il Tutore, in particolare per le tesi in co-tutela, può chiedere al Collegio di nominare un co-Tutore che lo coadiuvi nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 10 – Attività di formazione dei Dottorandi



Nel triennio di corso il Dottorando deve acquisire 180 Crediti Formativi Universitari (CFU). L'acquisizione di 1 CFU implica un impegno da parte del Dottorando corrispondente a 25 ore, ripartite tra attività frontale e impegno di studio o ricerca.

Il numero di crediti annuali è di 60 CFU ed è articolato in:

- A. Attività di ricerca:
- B. Attività di studio;
- C. Attività di stage;
- D. Attività di sostegno alla didattica.

A. ATTIVITÀ DI RICERCA

L'attività di ricerca è finalizzata alla stesura di un elaborato di tesi. E' auspicabile che i risultati conseguiti vengano pubblicati su riviste scientifiche o su atti di convegni di riconosciuto prestigio.

B. ATTIVITÀ DI STUDIO

Sono riconosciute dal Dottorato le seguenti attività di studio (training through education):

- B1. Insegnamenti erogati dalla SDIA
- B2. Insegnamenti erogati dai Corsi di Dottorato afferenti alla SDIA
- B3. Insegnamenti universitari esterni, insegnamenti previsti nell'offerta formativa di corsi di Laurea Magistrale e di Master di Il livello presso l'Ateneo o altre sedi universitarie, insegnamenti di altre scuole/corsi di Dottorato
- B4. *Altre attività di training*: summer schools, short courses, seminari, workshop, convegni, tutorials, corsi di addestramento all'utilizzo di apparecchiature e software, corsi di formazione, ecc.

Gli insegnamenti riconosciuti dal Dottorato riguardano attività formative interdisciplinari (soft skills) e disciplinari. Nel caso di attività con superamento di una prova finale vale di norma la corrispondenza 1 CFU = 6 h di lezione frontale; qualora non sia richiesto il superamento di una prova finale la corrispondenza è 1 CFU = 25 h di attività. I dottorandi debbono acquisire, preferibilmente nei primi due anni di corso, un numero minimo di CFU pari a 15, di cui almeno 9 da attività che prevedano una prova finale. Almeno 9 CFU devono inoltre essere acquisiti da attività di tipo B1 o B2.

C. ATTIVITÀ DI STAGE

L'attività di stage presso altre università, enti di ricerca, laboratori di ricerca o imprese, italiani o stranieri, è fortemente auspicata. Il Dottorato riconosce 5 CFU per mese di mobilità anche non continuativa.

D. ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLA DIDATTICA

Il dottorando può svolgere attività di addestramento alla didattica tramite lezioni frontali fino a un massimo di 20 ore per anno. Tale attività può essere affidata allo studente con il consenso dello stesso. Il dottorando può svolgere, previa comunicazione al Collegio, seminari, assistenza ai laureandi, sostegno all'orientamento, attività di divulgazione scientifica, attività di tutorato di Dipartimento o di Corso di Studio. Per queste attività, il Collegio dei Docenti riconosce 1 CFU ogni 20 h di impegno. Per un impegno superiore alle 100 h annue è necessaria l'autorizzazione del Collegio.

Art. 11 - Insegnamenti erogati dal Dottorato

Il Corso di Dottorato offre agli allievi due tipi di attività didattica: insegnamenti, con numero di ore da 12 a 36 di insegnamento frontale e cicli seminariali (da minimo 6 ore).

La proposta di attivazione di un insegnamento è avanzata da un docente del Collegio, accompagnata dal Syllabus con indicazione della lingua, delle modalità di erogazione (in presenza, in streaming, mista) e di verifica, ed è soggetta all'approvazione del Collegio per essere inserita nel Manifesto degli Studi annuale. Il Collegio delibera l'attivazione dopo aver valutato favorevolmente la coerenza con gli obiettivi dell'offerta formativa del Dottorato e l'adeguatezza del Syllabus al livello di insegnamento superiore dottorale.

La proposta di erogazione di un ciclo seminariale è avanzata da un docente del Collegio, accompagnata da una descrizione dei contenuti, dall'indicazione della lingua, delle modalità di erogazione (in presenza, in streaming, mista) e di verifica, ed è soggetta all'approvazione del Collegio. Il ciclo di seminari può essere svolto da docente esterno al collegio, con qualifica scientifica comprovata dai criteri di cui all'art. 12.

Per ogni insegnamento è individuato un docente responsabile; ogni altro docente coinvolto nell'insegnamento deve erogare almeno 1 CFU.



È opportuno che gli insegnamenti siano offerti con una periodicità (annuale, biennale, o triennale) tale da permetterne la frequenza agli studenti di ogni Ciclo di Dottorato. L'offerta formativa degli insegnamenti del Dottorato è definita annualmente.

Art. 12 – Criteri per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento del Dottorato

Il Collegio delibera l'attribuzione degli incarichi di insegnamento su proposta motivata di attivazione avanzata da un membro del Collegio.

Per quanto riguarda le proposte provenienti da docenti non facenti parte del Collegio, deve essere soddisfatta una delle seguenti condizioni: possesso del Dottorato di ricerca da almeno 5 anni, con continuità nella ricerca, documentata tramite consolidati database dei prodotti della ricerca (Scopus o WOS per le aree bibliometriche, IRIS o similari per le aree non bibliometriche); possesso della qualifica di professore universitario (PA o PO); possesso dell'abilitazione di II fascia; il superamento di due indicatori su tre con riferimento agli indicatori ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) per membro di Commissione ASN.

Il Collegio attribuisce l'incarico di insegnamento a seguito di valutazione positiva del CV del docente in relazione ai contenuti dell'insegnamento.

Il Collegio può derogare all'applicazione dei criteri di cui sopra in presenza di candidature altamente qualificate comprovate da risultati della ricerca internazionalmente riconosciuti, fermo restando la coerenza del CV del docente proposto con i contenuti dell'insegnamento.

Art. 13 - Requisiti di ammissione

I requisiti di ammissione al Dottorato di Ricerca sono quelli previsti dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo. I termini e le decorrenze sono espressamente indicati nel bando di ammissione.

Art. 14 - Modalità di selezione

- 1. L'ammissione al Dottorato di Ricerca avviene tramite una procedura selettiva con valutazione comparativa basata su titoli e colloquio orale, in conformità con quanto previsto all'art. 5 del Regolamento di Ateneo. I titoli valutabili, il relativo punteggio e le modalità di valutazione sono definiti annualmente e sono resi noti attraverso il Bando concorsuale.
- 2. La Commissione Giudicatrice per l'ammissione al Dottorato di Ricerca è designata dal Collegio dei Docenti e nominata dal Rettore.
- 3. La Commissione Giudicatrice è composta da cinque membri del Collegio dei Docenti, con almeno un componente e non più di due componenti per ognuna delle tre Aree tematiche. La selezione dei componenti è casuale da una lista di candidati concordata dagli afferenti alle singole Aree tematiche, composta da due candidati membri e un candidato supplente per ogni Area tematica. Un Docente che abbia fatto parte di una Commissione Giudicatrice verrà escluso dalla lista per i due anni successivi, salvo il caso in cui non siano presenti all'interno del Collegio docenti con i requisiti richiesti. I membri della Commissione Giudicatrice devono soddisfare i criteri stabiliti dall'Ateneo per partecipare alle Commissioni di valutazione per l'attribuzione di Assegni di Ricerca.

Art. 15 - Ammissione agli anni successivi e all'esame finale

All'inizio di ogni anno, il Dottorando discute con il Tutore il piano annuale dell'attività formativa, pianificando le attività scientifiche, didattiche e di ricerca in relazione all'anno di corso e, soprattutto, al lavoro di tesi.

Al termine di ogni anno, il Dottorando sottopone al Tutore una scheda consuntiva con l'elenco analitico delle attività svolte, la certificazione delle idoneità conseguite e una sintesi sulla attività di ricerca svolta (metodologia, obiettivi, risultati ottenuti). Il Tutore ne verifica la coerenza con il piano delle attività formative, di training e di ricerca, approvandola o mettendo per iscritto le proprie osservazioni, se del caso. Il Dottorando, quindi, trasmette al Coordinatore del Dottorato la scheda consuntiva controfirmata dal Tutore.

Al termine di ciascun anno, il Collegio dei Docenti, acquisita la scheda consuntiva annuale dei Dottorandi, tiene un momento di verifica in occasione del quale lo studente relaziona oralmente, eventualmente anche in videoconferenza, sull'attività svolta illustrando al Collegio dei Docenti e a eventuali altri studiosi interessati l'avanzamento del proprio progetto di ricerca. Il giudizio positivo del Collegio è vincolante per l'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa comporta l'esclusione dal corso di Dottorato.

Giudicata positivamente la relazione annuale dello studente, il Collegio dei Docenti riconosce i CFU acquisiti a seguito dell'attività annuale e li comunica all'ufficio di Ateneo competente.



Al termine del terzo anno, la relazione scritta del Dottorando sulle attività svolte nel triennio, il giudizio del Tutore sulla tesi e i rapporti di due Revisori esterni al Collegio saranno utilizzati dal Collegio dei Docenti per decidere in merito all'ammissione del candidato all'esame finale.

Art. 16 - Diritti e doveri dei Dottorandi

- 1. I Dottorandi devono dedicarsi con assiduità e continuità alle attività formative, di studio e ricerca, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e dal Regolamento di Ateneo. Devono riportare la loro affiliazione ("PhD Student/Candidate in Civil Engineering and Architecture, University of Parma, Italy") in tutte le attività istituzionali.
- 2. Le borse di studio del Dottorato di Ricerca finanziate da enti esterni, che prevedano lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività, pena la decadenza della borsa.
- 3. È consentita, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, una limitata attività didattica sussidiaria e integrativa, che in ogni caso deve essere tale da non compromettere l'attività di formazione alla Ricerca prevista per i Dottorandi, comunque non superiore alle 20 ore annue.
- 4. Il Collegio dei Docenti può autorizzare, su richiesta del Tutore, lo svolgimento di limitate attività lavorative, a condizione che non incidano negativamente sui risultati della formazione e della ricerca del Dottorando.
- 5. I Dottorandi sono tenuti ad adottare un comportamento conforme ai principi e alle norme contenuti nel Codice Etico dell'Università di Parma e nei regolamenti di Ateneo e, più in generale, conforme alle linee guida internazionali per l'integrità nella ricerca.
- 6. I Dottorandi devono conformare la propria attività di ricerca alle norme etiche fondamentali della vita universitaria e alle Linee Guida per la Buona Pratica Scientifica e Disseminazione della Ricerca adottate dall'Ateneo, evitando in particolare di presentare come proprio il lavoro o il pensiero altrui. Il Coordinatore, o un suo delegato, verifica l'assenza di plagio nella tesi anche tramite specifici software.
- 7. La violazione dell'etica accademica e degli altri doveri di comportamento comporta la responsabilità disciplinare del Dottorando.
- 8. I Dottorandi eleggono al proprio interno un rappresentante per ogni ciclo, che rimane in carica per l'intero triennio e partecipa alle assemblee del Collegio secondo quanto previsto nel vigente Regolamento di Ateneo. Le votazioni per il rappresentante del nuovo ciclo attivato sono indette entro il mese di gennaio dal Coordinatore, il quale provvederà a nominare la Commissione elettorale.

Art. 17 – Commissione d'esame per il conseguimento del titolo

I membri della Commissione d'esame per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, inclusi i supplenti, strutturati presso le Università italiane devono soddisfare i criteri stabiliti dall'Ateneo per partecipare alle Commissioni di valutazione per l'attribuzione di Assegni di Ricerca. Il Collegio valuta e approva la partecipazione alla Commissione d'esame per tutti gli altri membri.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente menzionato nel presente regolamento, vale quanto stabilito dalle vigenti normative nazionali di riferimento, dalle Istituzioni partner per progetti in co-tutela, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento della SDIA.